

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

## Provincia di \_\_\_\_\_

ORDINANZA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Disposizioni urgenti – Modalità e condizioni per la prenotazione di nuovi loculi nel cimitero comunale - Utilizzo “temporaneo/provvisorio” di loculi non occupati ma già concessi ai privati, ubicati in Colombari comunali o in Tombe private di famiglia.**

### IL SINDACO

Premesso che è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, omologato dal Ministero della Salute con provvedimento del \_\_\_\_\_<sup>1</sup> e che lo stesso include la condizione di accogliere, nel cimitero comunale, tutti i defunti residenti in vita in questo Comune, nonché nuove regole per la concessione delle sepolture private in loculo di Colombari comunali ed in Tombe di famiglia nell’ottica di migliorare il servizio ai cittadini;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il progetto preliminare generale dell’ampliamento dei fabbricati cimiteriali del Cimitero comunale, che consentiranno una nuova disponibilità di nr. \_\_\_\_ posti salma in loculo e nr. \_\_\_\_ celle per resti ossei, nonché nr. \_\_\_\_ di avelli per urne cinerarie, grazie al

<sup>1</sup> E' competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dei regolamenti, fra i quali rientra anche quello locale di polizia mortuaria, regolamento previsto dagli Artt. 344 e 345 del T.U. delle ll.ss. RD n.1265/1934.

La polizia mortuaria, è materia comunale, si richiamano a riguardo

- gli artt. 337, 343 e 394 del R.D. 1265/1937 suddetto,

- l'art. 824 del C.C.

- l'art. 49 e i seguenti del DPR 285/1990,

- l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000,

- il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993.

Da vario tempo si è sedimentata la tendenza di dotarsi di uno specifico Regolamento comunale che raccoglie insieme le attività funebri e quelle cimiteriali, gli elementi fondamentali della Polizia Mortuaria nell’ambito giurisdizionale comunale.

La necessità di omologare i regolamenti comunali di polizia mortuaria, affinché essi producano i loro effetti giuridici, è stata confermata anche dal D.M. n. 54 del 1998, in forza dell’art. 345 del R.D. 1265/1934 (ancora pienamente in vigore) che assume il rango di norma speciale prevalendo sulle disposizioni di diritto comune, cioè per il “criterio di specialità” in caso di antinomia tra due norme giuridiche, prevale quella più specifica.

Potrebbe esserne trasferita la competenza alle Regioni, ma necessita una Legge Regionale che espressamente avochi a sé tale funzione.

quale sarà possibile disporre di tali nuove dotazioni per sepolture presuntivamente entro la data del \_\_\_\_\_<sup>2</sup>;

Rilevato altresì che l'attuale situazione economico-finanziaria del Comune, connessa con gli effetti determinati dal rigore esercitato dal rispetto del "patto di stabilità", hanno rallentato la possibilità di approntare nei tempi adeguati la conclusione della progettazione esecutiva, (ovvero la procedura di appalto/oppure la conclusione delle opere nei tempi previsti) e pertanto l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi corpi Colombari a loculi<sup>3</sup>;

Considerato che, sono in via di esaurimento (oppure sono esauriti) i posti salma concedibili in loculo nei Colombari comunali e pertanto potranno essere soddisfatte dal Comune le sole sepolture in terra, le sepolture di ceneri di nuovi defunti, nonché le sepolture in loculi già concessi in vita, o nei loculi in cui il defunto ha conseguito il diritto di sepoltura;

Preso atto altresì che la forma di sepoltura maggiormente richiesta, nel Comune di \_\_\_\_\_ è la tumulazione;

Valutato che le disponibilità residuali di posti salma nel cimitero comunale sono di:

- nr. \_\_\_\_ fosse/posti salma in terra, Campo Comune HK;
- nr. \_\_\_\_ loculi/posti salma in Colombario comunale

non sono in grado di soddisfare le necessità prossime, ovvero fino alla data di completamento del (1° lotto di loculi?) fabbricato colombario di cui al progetto esecutivo in corso di approvazione/appalto;

Sulla base della ricognizione svolta dagli Uffici comunali circa la effettiva disponibilità di posti salma in loculo ubicati in concessioni cimiteriali già assegnate ma ad oggi non fruite dal concessionario, identificando una presuntiva quantificazione della disponibilità di:

- Nr. \_\_\_\_ posti salma in loculo di Colombario XYZ
- Nr. \_\_\_\_ posti salma in loculo di Colombario WKJ
- Nr. \_\_\_\_ posti salma nelle Tombe di Famiglia,

Preso atto che è stata condotta un'analisi dei dati anagrafici e dei dati cimiteriali, sull'andamento della mortalità e sull'andamento dei seppellimenti nel nostro Comune negli ultimi 10 anni (o almeno ultimi 5 anni), i quali indicano una necessità di seppellimenti di media annua pari a circa \_\_\_\_ salme<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> E' necessario motivare in modo concreto ed oggettivo il ricorso alla sepoltura provvisoria in loculo indicando contemporaneamente cosa impedisce la pronta realizzazione di nuove sepolture o dell'ampliamento del cimitero visto che l'art. 54 del DPR 285/1990 prevede una verifica delle necessità cimiteriali ogni 5 anni e l'art. 58 dello stesso Regolamento dispone il corretto dimensionamento del fabbisogno di campi di inumazione e poi delle aree per le sepolture in loculo (Colombari e Tombe private).

<sup>3</sup> Idem alla nota precedente.

<sup>4</sup> Sul sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it) (alla voce, documentazione, gestione amministrativa, modulistica), sono reperibili delle tabelle di ausilio per la raccolta dei dati cimiteriali e demografici (in formato Excel e pdf) utili alla verifica delle necessità di posti salma futuri.

Richiamata l'Ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>5</sup> con la quale si è disposto, d'intesa con l'AUSL, di provvedere all'attivazione di una "campagna di esumazioni ordinarie" del Campo Comune HK, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sepoltura delle salme ivi inumate, preventivamente un recupero presuntivo di circa nr. \_\_\_\_ fosse/posti salma in terra<sup>6</sup>;

Ritenuto che in presenza di salma non sia giusto e nemmeno opportuno porre a carico dei famigliari del deceduto l'incombenza di reperire e chiedere in prestito il loculo: il Comune provvede a reperire preventivamente le sepolture provvisorie redigendo un elenco di disponibilità distinto in loculi in Colombario e loculi/posti salma i Tomba di famiglia; all'assegnazione del posto salma temporaneo, il Comune corrisponderà ai titolari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;

Richiamata la Nota del Sindaco all'AUSL competente con la quale è stato premesso che alla base della presente ordinanza è la valutazione della situazione di urgenza dal punto di vista igienico sanitario, relativamente il cimitero comunale:

**Risulta indifferibile ed urgente  
il ricorso alla Tumulazione Provvisoria/Temporanea  
come di seguito è definita e condizionata, pertanto  
ORDINA**

**Premessa** - Le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente, rimarranno valide fino alle condizioni di cui al successivo Art. 9 o eventuale espressa revoca/modifica;

---

<sup>5</sup> N.d.R.: Tale ordinanza dovrà essere precedente alla presente, dimostrandosi tempestiva nell'operare il recupero di capacità ricettiva del cimitero di nuove salme ed in quanto una campagna di esumazione deve essere attentamente curata e preparata per evitare i disagi ai familiari dei defunti da esumare. E' per questo che è necessario solitamente presentare gli elenchi delle esumazioni dopo il mese di settembre di ogni anno per le esumazioni che saranno effettuate l'anno successivo, affinché sia data notizia a tutti con congruo anticipo. Altrimenti sarà necessario provvedere alla informazione per lettera di tutte le famiglie coinvolte in tale operazione, curando l'approfondita informazione per ognuna, fornendo modi e tempi per la collocazione dei resti ossei in Ossario comune o "ossarino" da concedere ovvero in loculo già concesso ed occupato da familiare. Si avvisa che sul sito [www.tuttosuicimieri.it](http://www.tuttosuicimieri.it) (alla voce, documentazione, normativa, ordinanze) è presente uno schema tipo di ordinanza per regolarle esumazioni ordinarie.

L'ordinanza dovrà anche prevedere una possibile quantità di salme indecomposte le quali potranno incidere di almeno il 30% se la permanenza in terra degli esumandi è stata di almeno 10/11 anni; presumibilmente invece una percentuale lievemente inferiore se le salme risultano sepolte da 15 e più anni.

Le salme inconsunte saranno trattate:

- re-inumandole, possibilmente in una nuova fossa ma anche mantenendole nello stesso sepolcro per un tempo inferiore che per legge è 5 anni (da prevedersi in ordinanza richiamando la Circolare del Ministero della salute del 1998);
- i resti mortali(salme inconsunte) potranno altresì essere cremati, se proposto dai familiari, i quali devono comunque essere informati di tutte le possibilità che potranno scegliere.

L'esumazione ordinaria è onere del Comune il quale può applicare una tariffa predisposta per la sola operazione di rimozione lapidi e smaltimento materiali lapidei ed inerti in genere, scavo del terreno e raccolta resti ossei o del resto mortale. La cassetta in zinco (no lamiera zincata) per la tumulazione è a carico del familiare, invece la cassa in cartone o legno semplice per la cremazione così come la cremazione stessa del resto mortale, sono a carico del Comune; la collocazione di ceneri e di resti ossei nei rispettivi cinerari o ossari comuni del cimitero, sono gratuiti per il cittadino invece saranno a pagamento le collocazioni di resti ossei e ceneri in "ossarini" o loculi o "cinerari".

<sup>6</sup> n.d.r.: Considerare la possibilità di riscontro di cadaveri indecomposti, quindi di resti mortali da re-inumare o da cremare.

**Art 1** - Nel Cimitero di \_\_\_\_\_ possono essere assegnati, in via provvisoria e/o definitiva, solo singoli loculi per un posto salma con possibilità di accogliere anche urne cinerarie o cassette resti ossei fino a capienza del loculo stesso (considerata la bara), pagando per ciascuna il corrispettivo di tariffa di autorizzazione;

**Art. 2** - L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato gratuitamente per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, nel caso in cui sia imputabile a cause comunali:

- A. *il Comune provvede a creare un elenco (archivio e mappa con nome del concessionario, ubicazione del posto salma, descrizione breve della sepoltura, caratteristiche accessibilità, fotografie dei manufatti, tariffa di utilizzo), suddiviso in loculi in colombario e loculi in Tombe di famiglia, di sepolture disponibili all'uso temporaneo;*
- B. *Il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio; il familiare del defunto, per il quale sarà richiesta la sepoltura provvisoria, potrà solo scegliere, se ci sarà disponibilità, di optare per loculo in Colombario o in loculo in Tomba di famiglia, secondo l'ordine di assegnazione stabilito anticipatamente (elenco) dal Comune; le tariffe si differenzieranno se il loculo sarà in colombario o in tomba di famiglia;*
- C. *il Comune provvederà al pagamento della tariffa da corrispondere al concessionario che consente l'uso temporaneo del loculo/posto salma, entro 30 gg. dalla avvenuta tumulazione provvisoria<sup>7</sup>;*
- D. *il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, provvede invece al versamento di metà dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per quella specifica sepoltura temporanea, anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;*
- E. *il familiare del defunto con l'atto di sepoltura temporanea in loculo, si impegna ad accettare la tariffa che sarà in vigore al momento della concessione definitiva, ed avrà titolo al suo versamento solo dopo l'assegnazione del loculo stesso ma prima della redazione della concessione definitiva nelle more di quanto disposto nel sottostante punto F.;*
- F. *è facoltà del familiare decidere altrimenti al termine del periodo di tumulazione provvisoria, relativamente alla sepoltura definitiva del defunto, provvedendo anche a richiederne l'inumazione oppure la cremazione;*

**Art. 3** - Le spese per l'apertura, del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia, nonché le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, nonché la sua chiusura o pristino come ante utilizzo, sono a carico del Comune. Sono invece a carico del familiare del defunto da tumulare le spese di tumulazione provvisoria, chiusura del loculo (muratura), l'apertura del loculo e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale operazione,

<sup>7</sup> Le modalità di assegnazione anticipata dei loculi di futura realizzazione potrà avvenire nei modi consueti consolidati e quindi con scelta da parte del familiare sulla scorta della effettiva disponibilità in quel momento ovvero potranno essere assegnati per sequenza ad es. fila per fila. Dovrà essere precisato anche come potrà avvenire l'eventuale scelta del piao del corpo loculi se l'edificio in costruzione prevede una disposizione di loculi in batteria su 2 o più piani.

nonché la traslazione nel nuovo loculo di definitiva assegnazione ed inoltre la nuova chiusura del loculo definitivo (muratura).

**Art. 4** - Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse una "perdita" di materiale organico in fuoriuscita dal feretro stesso, dovrà essere immediatamente disposta la "ri-cofanatura della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione, il cui onere è a carico dei familiari del defunto, potrà essere compiuta la tumulazione definitiva. A carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.

**Art. 5** - Le tariffe relative a:

- *compenso rifondativo al concessionario che consente l'uso temporaneo o provvisorio del loculo in Colombario o posto salma in Tomba di famiglia liberi, da prevedersi come importo di acconto e importo di saldo nonchè come tariffa mensile, trimestrale, semestrale, annuale;*
- *prestazioni cimiteriali (tumulazione, muratura loculo, smuratura loculo, smaltimento rifiuto inerte, se non fossero già definite), forniture (cofano in zinco esterno e saldatura in loco) e/o smaltimenti di rifiuti cimiteriali o speciali;*
- *pulizie con specifici D.P.I.<sup>8</sup> ed impiego di specifici prodotti igienizzanti cimiteriali;*

sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale che andrà ad integrare la tabella o griglia tariffaria cimiteriale-funeraria in vigore.

**Art. 6** - La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici comunali (cimiteriali). Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, i quali se saranno inutilmente scaduti determineranno la condizione dell'immediata traslazione, ad opera del Comune del cadavere, il quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei familiari/aventi titolo per il recupero delle tariffe non corrisposte nonché il pagamento delle spese aggiuntive sostenute e del danno causato all'Ente.

---

<sup>8</sup> D.P.I. Dispositivo di Protezione Individuale (Norme UNI 10913, UNI 10912, ecc.) = "... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. ..." (D.Lgs. n. 81/2008, art. 74, comma 1). Rappresentano le misure di sicurezza estreme che devono essere impiegate quando tutte le altre, organizzative e gestionali, hanno fallito o sono impossibili. La dotazione dei lavoratori dei D.P.I. appropriati ai rischi individuati è un obbligo del datore di lavoro (D.Lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1, lettera d).

Nei casi in cui un lavoratore sia soggetto all'azione di più rischi e si renda necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. (rischi multipli), questi devono essere compatibili tra loro e provvedere alla funzione protettiva per la quale sono stati progettati.

Il privato dichiara e si impegna a lasciare libero il loculo avuto in via provvisoria nel momento in cui il Comune metterà a disposizione il loculo definitivo richiesto ed accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso.

La durata delle concessioni definitive decorrerà dalla data del verbale di presa in consegna anticipata del fabbricato a loculi realizzato o suo lotto o stralcio funzionale collaudato e acquisito in consegna dal Comune per l'uso.

**Art. 7** - Si dispone inoltre che la collocazione provvisoria di cassette per resti ossei e di urne cinerarie<sup>9</sup> è ammessa in un deposito cimiteriale<sup>10</sup>:

*a) nei casi di cui in premessa;*

*b) nel caso in cui non sia possibile l'immediato collocamento dell'urna o cassetta ossario in idonea e definitiva sepoltura in quanto si è provveduto all'esumazione senza la presenza di familiare o avente titolo;*

Cessati i motivi che hanno giustificato la provvisorietà verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute da parte del Comune.

**Art. 8** - In caso di decesso dell'Avente titolo o del Concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto salma che potrà determinare condizione di:

- *tumulazione provvisoria in altro loculo solo se disponibile;*
- *collocazione temporanea (max 15 gg.) in cella frigorifera, purché idonea alla conservazione dei cadaveri contenuti in feretri chiusi, funzionante e funzionale allo scopo, la quale deve essere presente nel Cimitero all'interno della Camera mortuaria;*
- *cremazione su richiesta dei familiari per espressione di volontà in vita da parte del defunto;*
- *inumazione in campo comune indifferibile quando alcuna delle soluzioni sopra elencate risultino possibili.*

---

<sup>9</sup> La presente disposizione dovrebbe far parte del corpo dell'ordinanza di esumazione ed estumulazione ordinaria che ritualmente viene emanata dal Sindaco ovvero dovrebbe far parte del Regolamento di polizia mortuaria comunale, nel caso in cui tali due dispositivi non abbiano previsto tale norma occorre inserirlo come qui prospettato; è molto utile per la campagna esumativa nel caso in cui si dovesse procedere all'esumazioni senza la presenza dei familiari del defunto.

<sup>10</sup> Magazzino posto all'interno del cimitero, idoneo con scaffalatura anche metallica aperta per il ricovero ordinato dei resti organizzato con caselle numerate secondo una schema preciso utile per la registrazione da farsi contestualmente al momento del deposito stesso, sul registro del cimitero (art. 52 del DPR 285/1990). Il locale ove sarà ubicata la scaffalatura dovrà essere chiuso adeguatamente, pulito e facilmente accessibile anche dall'utenza solo se accompagnata.

**Art. 9** - La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione (firma del verbale di presa in consegna anticipata da parte del RUP incaricato dalla Stazione appaltante) dei nuovi posti in colombario (dotati di certificato di idoneità urbanistico-edilizia o agibilità). I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria. La tariffa pagata al Comune a ristoro parziale della spesa da questi sostenuta per il regime provvisorio, non costituisce anticipazione del tariffa di concessione del loculo definitivo.

**Il Comune di \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_**

**IL SINDACO**

*La redazione di TuttoSuiCimiteri.*



*QR code del sito [www.tuttosuicimiteri.it](http://www.tuttosuicimiteri.it), puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo.*

*Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App".*